

## **Regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano** (del 13 aprile 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc);
- Legge sulle scuole professionali del 2 ottobre 1996;
- Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998;
- ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile;

### **d e c r e t a :**

#### Capitolo primo **Disposizioni generali**

##### **Campo d'applicazione**

**Art. 1** Il presente regolamento si applica al Centro scolastico per le industrie artistiche (in seguito CSIA).

#### Capitolo secondo **Organizzazione**

##### **Generalità**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il CSIA organizza la formazione scolastica e pratica per le persone in formazione del settore artistico in base alle disposizioni federali e cantonali in vigore.

##### **Cicli di studio e articolazione**

<sup>2</sup>I curricula formativi offerti sono:

- a) scuola d'arte applicata (in seguito SAA), Scuola a tempo pieno per il conseguimento dell'attestato federale di capacità con corsi di Maturità professionale artistica integrata che si articola in quattro aree e nelle seguenti professioni:
  - 1) area design tecnico, Disegnatore con indirizzo architettura d'interni;
  - 2) area design grafico e promozionale, Grafico e Decoratore 3D;
  - 3) area di design di scena, Pittore di scenari;
  - 4) area design tessile, Creatore di tessuti e Tecnologo di tessuti;
- b) scuola professionale artigianale e industriale (in seguito SPAI) con formazione scolastica per apprendisti assunti da aziende in professioni nel campo delle arti applicate;
- c) corsi di Maturità professionale artistica per professionisti qualificati o paralleli all'esercizio di una professione o in collaborazione con le Scuole d'arti e mestieri della sartoria (in seguito SAMS) di Biasca e Viganello per le creatrici di abbigliamento;
- d) Liceo artistico (in seguito LA) per il conseguimento della maturità artistica di diritto cantonale, per un massimo di una sezione di 22 allievi all'anno;
- e) Scuola Specializzata Superiore di Arte Applicata (in seguito SSSAA) per il conseguimento di un titolo nell'ambito dell'Industrial Design, del Web Design e della Computer Animation;
- f) corso propedeutico per l'ammissione agli esami della Scuola universitaria professionale (in seguito SUP), Arte visiva.

#### Capitolo terzo **Vigilanza, coordinamento, innovazioni**

##### **Vigilanza sull'insegnamento**

**Art. 3** La vigilanza didattica sull'insegnamento è esercitata dalla direzione dell'istituto in collaborazione con l'Ufficio della formazione industriale, artigianale, artistica e agraria (in seguito UFIAAA).

##### **Coordinamento e innovazione**

**Art. 4** L'UFIAAA promuove, in collaborazione con la direzione dell'istituto e l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP), innovazioni pedagogiche e

didattiche.

### **Regolamento interno**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il CSIA si dota di un regolamento interno che stabilisce l'organizzazione, la vigilanza, l'ammissione, la frequenza, le misure disciplinari, la promozione, gli esami e i diplomi o gli attestati rilasciati.

<sup>2</sup>Il regolamento interno è approvato dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) e viene consegnato all'inizio del ciclo di studi.

### **Corsi facoltativi di recupero opzionali e di formazione continua**

**Art. 6** <sup>1</sup>La Direzione del CSIA può proporre di organizzare e offrire agli studenti:

- a) lezioni di recupero per apprendisti e studenti in difficoltà;
- b) corsi facoltativi;
- c) corsi per la preparazione agli esami finali di tirocinio secondo l'art. 33 della legge federale sulla formazione professionale;
- d) corsi di formazione continua;
- e) i gruppi di allievi dei corsi facoltativi e di recupero devono, di regola, raggiungere l'effettivo di 10 partecipanti.

<sup>2</sup>I corsi sono autorizzati dall'UFIAAA.

<sup>3</sup>È assegnato al docente un mandato e riconosciuto un compenso orario pari a quello indicato per le supplenze.

### **Capitolo quarto**

#### **Ammissione**

### **Numero di posti disponibili**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il numero dei posti disponibili per l'ammissione al primo anno, di regola, è 90, inclusi quelli del liceo.

<sup>2</sup>In primavera si svolge un esame di graduatoria per tutti i postulanti in forma di prova attitudinale per le arti applicate. In base alla graduatoria e alle condizioni definite nel regolamento interno (art. 8) i candidati accedono all'area e alla formazione professionale.

<sup>3</sup>La DFP può autorizzare ogni anno un'escursione massima del 20% del numero dei posti disponibili.

### **Ammissione alla SAA, ai corsi MPA, al LA**

**Art. 8** Le condizioni di ammissione sono definite nel regolamento interno.

### **Capitolo quinto**

#### **Frequenza**

### **Frequenza**

**Art. 9** <sup>1</sup>Per la frequenza dell'insegnamento obbligatorio, compresa l'educazione fisica, fanno stato le norme di legge federale e cantonale, del regolamento interno e le disposizioni del medico cantonale.

<sup>2</sup>Le assenze dalle lezioni sono giustificate per iscritto dalla persona in formazione o dal suo rappresentante legale e dal maestro di tirocinio.

<sup>3</sup>In caso di assenze numerose o ingiustificate sono adottate le sanzioni previste dal capitolo decimo.

### **Capitolo sesto**

#### **Programmi e piani di studio**

### **Scuola d'arte applicata e Corsi di SMP**

**Art. 10** <sup>1</sup>I piani di studio della SAA (materie, opzioni e programmi d'insegnamento) sono allestiti dalla direzione dell'istituto conformemente ai regolamenti e le ordinanze di tirocinio e al programma-quadro d'insegnamento per la preparazione alla maturità professionale artistica.

<sup>2</sup>Essi sono approvati dall'UFIAAA.

### **LA**

**Art. 11** Per il LA i piani di studio sono allestiti dalla direzione dell'istituto conformemente alle esigenze per il riconoscimento cantonale e approvati dalla DFP.

### **Capitolo settimo**

## Promozione e passaggio all'anno successivo

### SPAI

**Art. 12** Nei casi segnalati dalla scuola, la decisione sulla continuazione o sul prolungamento del tirocinio con conseguente ripetizione dell'anno scolastico compete alla DFP, la quale, oltre al rapporto scolastico, tiene conto dei pareri del maestro di tirocinio e del rappresentante legale della persona in formazione.

### Scuola d'arte applicata, Corsi di SMP, Liceo artistico

**Art. 13** La promozione all'anno successivo è disciplinata dal regolamento interno.

### Assegnazione delle note

**Art. 14** <sup>1</sup>Le note di fine semestre sono assegnate dai docenti della materia.

<sup>2</sup>Le note di condotta e applicazione sono assegnate dal Consiglio di classe alla fine di ogni semestre.

<sup>3</sup>Se un docente non assegna un voto semestrale o finale deve motivarne le ragioni per iscritto.

<sup>4</sup>La nota di educazione fisica non è compresa nel numero delle insufficienze e non è considerata nel computo della media.

### Contestazioni

**Art. 15** Per le contestazioni in materia di valutazione è applicabile il regolamento di applicazione della Legge della scuola.

### Capitolo ottavo

#### Esami finali

**Art. 16** La direzione preavvisa le modalità d'esame che sono definite, sentita la direzione e nel rispetto dei regolamenti e ordinanze, dall'autorità d'esame, la Divisione della formazione professionale, per il tramite dell'UFIAAA.

### Capitolo nono

#### Titoli di studio

**Art. 17** <sup>1</sup>Le persone in formazione che superano l'esame finale di tirocinio ricevono secondo le normative in vigore l'attestato federale di capacità.

<sup>2</sup>Gli studenti e gli apprendisti che seguono i corsi di Scuola media professionale ricevono, a esame finale superato, l'attestato federale di maturità professionale artistica ai sensi dell'ordinanza federale di maturità.

<sup>3</sup>Gli studenti del Liceo artistico che superano l'esame finale ricevono l'attestato di maturità artistica di diritto cantonale.

<sup>4</sup>Gli studenti della SSSAA ricevono l'attestato cantonale di Scuola Superiore Specializzata.

### Capitolo decimo

#### Assenze e sanzioni disciplinari

### Assenze

**Art. 18** <sup>1</sup>Le ore di assenza non possono superare, nelle singole materie, il 15% del totale delle ore annuali di insegnamento.

<sup>2</sup>Nel caso di superamento di questo limite ore, la direzione può proporre alla DFP la ripetizione dell'anno, l'interruzione della formazione o, nell'anno terminale, la non-ammissione agli esami finali.

### Sanzioni

**Art. 19** <sup>1</sup>Un comportamento riprovevole da parte di uno studente è oggetto di un colloquio chiarificatore con gli insegnanti.

<sup>2</sup>Se del caso, gli insegnanti, a dipendenza della natura e della gravità dell'accaduto, possono richiedere l'intervento, del docente di classe, della direzione, dei detentori dell'autorità parentale o del datore di lavoro.

<sup>3</sup>In casi gravi d'indisciplina la direzione, sentiti gli insegnanti interessati, può adottare, secondo la gravità, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento con comunicazione scritta alla persona in formazione e al suo rappresentante legale;

b) sospensione dalla scuola fino a 10 giorni, con comunicazione scritta al suo rappresentante legale, al datore di lavoro e alla DFP. La sanzione può consistere in un lavoro manuale di utilità a favore di istituzioni scolastiche, sociali o di cura, assegnato dalla direzione;

c) proposta alla DFP di rescissione del contratto di tirocinio con esclusione dall'istituto.

<sup>4</sup>L'adozione di una sanzione disciplinare implica un congruo abbassamento della nota di condotta.

<sup>5</sup>La persona in formazione esclusa non può essere iscritta in nessun altro istituto scolastico cantonale senza il consenso del Dipartimento.

#### Capitolo undicesimo

##### **Servizi**

##### **Mediazione**

**Art. 20** Nella sede è istituito un servizio di mediazione per le persone in formazione.

#### Capitolo dodicesimo

##### **Disposizioni finali e transitorie**

##### **Pubblicazione entrata in vigore**

**Art. 21** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° settembre 2010.

##### **Abrogazione**

**Art. 22** Il regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche del 30 settembre 2008 è abrogato.

##### **Disposizioni transitorie**

**Art. 23** Per le persone che hanno iniziato la formazione negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010 rimangono in vigore le disposizioni previste dal regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche del 30 settembre 2008.

---

Pubblicato nel BU **2010**, 148.